



Repubblica italiana  
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile  
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N°: /2023 R.G.

**Il giudice,**

nel procedimento cautelare *ex art. 700 C.P.C.*, introdotto da

rapp. e dif. dall'avv. PARISIO NICOLA,

*ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA**, contumace,

*resistente*

letti gli atti;

sciogliendo la riserva;

**premess**o che chiede in via d'urgenza, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio, ordinarsi al MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA di «*provvedere all'immediata formalizzazione della domanda di protezione internazionale della ricorrente*», con quanto ne consegue ai sensi di legge;

che la parte resistente non si è costituita in giudizio;

**osserva quanto segue.**

Deduce parte ricorrente di essersi recata in Questura, in data 07/07/2023, per formalizzare la propria domanda di protezione internazionale e di aver ottenuto un appuntamento, annotato sulla fotocopia del proprio passaporto, per il giorno 04/06/2024.

A fondamento del *fumus boni juris* invoca, in sostanza, la situazione giuridica dello straniero che chiede la concessione della protezione internazionale, la quale ha consistenza di diritto soggettivo costituzionalmente protetto, espressione del diritto di asilo previsto dall'art. 10 Cost., e ne lamenta la lesione in conseguenza della mancata tempestiva cooperazione della pubblica amministrazione alla formalizzazione della sua già manifestata volontà di richiedere tale protezione.



Così espressa, in realtà, la situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'azione giudiziale non si identifica, se non latamente ed indirettamente, nel diritto di asilo in senso stretto, ma va piuttosto individuata nello *status* di richiedente asilo assunto da

in conseguenza della manifestata volontà di chiedere la protezione internazionale, conformemente alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *a*), D.LGS. 18 agosto 2015 n° 142 (al riguardo si veda anche Cassazione Civile, Sezione I, 17 settembre 2020 n° 21920). *Status* che comporta il diritto di formalizzare la domanda, al fine di dare impulso al procedimento di accertamento dei presupposti per la concessione di una forma di protezione, ma anche al fine di poter esercitare quella serie di diritti che – pur spettando al richiedente asilo sin dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione, ai sensi dell'art. 1, c. 2, del predetto decreto legislativo – non possono essere concretamente esercitati senza un permesso di soggiorno provvisorio: primi fra tutti il diritto all'accoglienza ed il diritto all'iscrizione anagrafica, da cui dipende l'esercizio di molti altri diritti (salute, istruzione, lavoro). La lesione che la ricorrente assume verificatasi in dipendenza del comportamento della pubblica amministrazione non discende da una contestazione né del suo diritto di asilo, né del suo diritto di formalizzare la relativa domanda, e neppure nella contestazione della sua qualità di richiedente asilo ai sensi del citato art. 2, c. 1, lett. *a*), D.LGS. n° 142/2015, ma più semplicemente dalla frapposizione di ostacoli materiali – costituiti dalla inadeguata cooperazione da parte della Questura nella formalizzazione della domanda, differita di quasi un anno dalla manifestazione di volontà, e dal conseguente tardivo rilascio della ricevuta attestante la presentazione della richiesta (c.d. attestato nominativo), che tiene luogo di permesso di soggiorno provvisorio, e, poi, del permesso di soggiorno per richiesta asilo – da cui dipende la piena esplicazione dei diritti associati allo *status*, già acquisito, di richiedente asilo.

In punto di allegazione del *periculum in mora*, la ricorrente fa cenno a taluni di quegli specifici diritti che trovano fonte nella sua qualità di richiedente asilo, ma che non sono concretamente esercitabili senza il permesso di soggiorno, come il diritto di permanere sul territorio italiano, il diritto alla salute, il diritto allo studio e/o alla formazione, il diritto di entrare nel circuito di accoglienza ed il diritto al lavoro.

Madre di due figlie minori, una di circa 14 anni e l'altra di meno di tre, la ricorrente prospetta una condizione di vita – confermata in sede di sommarie informazioni da una responsabile dell'associazione *Action diritti in movimento*, alla quale la ricorrente si è rivolta – non rispettosa del nucleo essenziale della dignità umana (impossibilitata ad accedere a circuiti di accoglienza, anche provvisori, ed a lavorare, ella è costretta a vivere per strada con le figlie e incontra enormi difficoltà



a procurarsi di che mantenere loro e se stessa), e particolarmente grave e dannosa per il benessere dei minori, il cui superiore interesse dev'essere la considerazione prevalente in tutte le decisioni che li riguardano.

Tale condizione di estrema indigenza e di privazione delle più elementari condizioni di una vita dignitosa, che coinvolge, oltre alla ricorrente, due figli minori, costituisce un fattore di grave pericolo, connesso al suo prevedibile ed anzi certo perdurare (ancora per circa 10 mesi e più), sino alla data dell'appuntamento.

Data che, ad avviso del Tribunale, è intollerabilmente lontana. A norma degli artt. 6 della Direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure) e 26, c. 2 *bis* D.LGS. n° 25/2008, la domanda di asilo è formalizzata entro tre giorni dalla manifestazione di volontà, se presentata presso un'autorità abilitata a riceverla e a registrarla, ed entro sei giorni se presentata presso altra autorità abilitata a riceverla, ma non a registrarla (ipotesi di ampio significato, che il legislatore nazionale ha – arbitrariamente – ristretto alla presentazione presso la polizia di frontiera). Tali termini «sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti».

Nella specie, la ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere protezione in Questura (come attesta l'appuntamento fissatole), autorità competente alla ricezione e registrazione delle domande. Il termine per la formalizzazione è quindi di tre giorni.

Può, d'altra parte, considerarsi fatto notorio – perché oggetto di quotidiane notizie e polemiche sui giornali nazionali – l'enorme afflusso di migranti cui deve far fronte l'Italia, particolarmente nel corso di quest'anno e specialmente dell'estate. Ciò induce a ritenere plausibile l'applicazione del più ampio termine di dieci giorni. E si può persino (dovendosi considerare i citati termini ordinatori, e non perentori, poiché la loro scadenza non fa venir meno il potere-dovere dell'amministrazione di provvedere) guardare con una ragionevole indulgenza a contenuti ritardi, addebitabili a difficoltà organizzative cui può (magari solo temporaneamente) andare incontro l'amministrazione. Ma di certo nulla può giustificare un'attesa di circa un anno, specialmente per soggetti evidentemente vulnerabili (una madre e due figli minori). Invero, ricade nel perimetro delle responsabilità dell'amministrazione pubblica dotarsi di risorse (umane e strumentali) sufficienti e di procedure adeguate, al fine di assicurare una gestione almeno ragionevolmente tempestiva (se non rigorosamente rispettosa dei termini di legge), se non altro dei casi che richiedono maggior attenzione, come quello di che trattasi.

All'esito di queste considerazioni, va riassuntivamente ritenuto, dunque, che la condizione in cui versa  
presenta evidenti elementi individualizzanti che la



differenziano da quella comune a tutti coloro che intendono formalizzare una domanda di protezione internazionale: essa, quindi, costituisce fonte di pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica il ricorso al procedimento cautelare (anziché al procedimento semplificato di cognizione, del quale esso non può diventare l'abituale sostituto) e l'adozione del richiesto provvedimento.

Sussistono dunque, nel caso di specie, i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, e il ricorso va accolto.

In ragione della richiesta di ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, tutt'ora pendente, non si fa luogo a liquidazione delle spese di lite (Cass. n° 18583/12 e n° 30876/18).

Si comunichi.

Roma, 30/08/2023.

Il giudice  
*Francesco Crisafulli*